

L'Opinione

FABIANA FALATO

Perizia e cognitivismo processuale

Utilizzando la storia come metodo per sprovincializzare i segni del processo di modernizzazione del diritto e della giurisprudenza, si evidenzia la crisi dei giudizi tradizionali sui saperi monologici del giudice, giacché essi non possono sfuggire a riflessioni analitiche e dogmatiche che coinvolgono le strutture sostanziali del modello processuale, i suoi concetti e i principi fondamentali. Evenienze che rendono necessario rintracciare rapporti e combinazioni tra legalità, saperi esperti degli esperti e saperi esperti del giudice, se si vogliono codificare le commistioni tra scienza e processo. È necessario stabilire in che modo (con quali regole e quando) e in che misura, rispetto al sistema legale di prove, il contributo personale del perito può incidere nella formazione del convincimento del giudice, che non è libero, essendo guidato da regole di comportamento e da principi euristici capaci di condizionare la contesa tra fatto e fattispecie che egli è chiamato a dirimere.

Expertise and procedural cognitivism.

Using history as a method to de-provincialize the signs of the process of modernization of law and jurisprudence, the crisis of traditional judgments on the monological knowledge of the judge is highlighted, since they cannot escape analytical and dogmatic reflections that involve the substantial structures of the procedural model, its concepts and fundamental principles. Events that make it necessary to trace relationships and combinations between legality, expert knowledge of the experts and expert knowledge of the judge, if we want to codify the mixtures between science and process. It is necessary to establish in what way (with which rules and when) and to what extent, with respect to the legal system of evidence, the personal contribution of the expert can affect the formation of the judge's conviction, who is not free, being guided by rules of behavior and by heuristic principles capable of influencing the dispute between fact and case that he is called upon to resolve.

SOMMARIO: 1. Premesse. - 2. *Natura* della perizia e *status* del perito: ragionamenti dissonanti tra sistema ed esegesi. - 3. La problematica ammissione della perizia. - 4. *Iudex peritus peritorum*: il giudice nel confronto con i *saperi esperti*. Lo stato della dottrina e della giurisprudenza. - 5. Libero convincimento e acquisizioni precettive o valutative del perito. - 6. Postille conclusive essenziali.

1. *Premesse*. Le premesse storiche e gli indirizzi politici di ogni esperienza giuridica rappresentano il terreno da prediligere per contestualizzare saperi che appartengono da tempo alla cultura giuridica penalistica, e gli abbrivi da cui partire per collocarli in un'epoca caratterizzata dal moltiplicarsi delle fonti e dall'ampliarsi del diritto giurisprudenziale.

In questa filosofia si inserisce lo studio sulla perizia, la cui *attualità* si iscrive nella costanza con cui la Cassazione esclude che possa essere definita prova decisiva, ritenendola mezzo di prova *neutro*, non classificabile né a carico né

a discarico dell'imputato, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice¹.

L'idea, quindi, è quella secondo cui il diritto alla prova riconosciuto alle parti dall'art. 190 c.p.p. riduca significativamente il proprio ambito operativo, quando lo *strumento* per introdurre conoscenze specialistiche nel processo sia quello (dell'esame) peritale².

L'aspetto è ricco di implicazioni, soprattutto se si consideri che l'ideologia della ricerca della verità, caratterizzante il giudizio, affida richiesta ed istruzione probatoria alle parti, attribuendo la procedura di verifica empirica dell'accusa all'opera esclusiva della giurisdizione, che la conduce attraverso regole logiche e giuridiche³. Si deduce dagli artt. 190, co. 1 e 192, co. 1, c.p.p. che, letti nel cono dell'art. 111, co. 2°, Cost., esemplificano l'epistemologia garantista del giudizio, connotandola dell'inflessibile tensione tra prova e libero convincimento, principale garanzia dell'immunità della persona incolpevole da punizioni arbitrarie.

Su questi fronti, la *verità* - in termini processuali, diversi da quelli considerati nel codice Rocco (il profilo concettuale è più complesso⁴) - non è solo un connotato di sistema, piuttosto è il prodotto storico del passaggio dal processo autoritario a quello democratico; è la conquista di civiltà giuridica racchiusa nella Carta costituzionale. Specularmente, il criterio per affermarla o negarla è imposto dalla tecnica del cognitivismo processuale e dai confini, regolati, del libero convincimento; ambiti che hanno superato risalenti concezioni del «potere svincolato da regole» per approdare a più sicure e garantite forme di «potere guidato»⁵.

Tale forma di garantismo contrassegna il passaggio dal *sistema di prove legali* (codice del 1930) al *sistema legale di prova* (codice del 1988)⁶.

¹ Da Cass., Sez. un., 23 marzo 2017, n. 39746, Rv, n. 270936 a Cass., VII, 28 maggio 2024, n. 22911; Id., V, 20 marzo 2024, n. 16130; Id., III, 13 febbraio 2024, n. 14954; Id., III, 25 gennaio 2024, n. 18025.

² La sintesi, che conserva attualità, è di VALENTINI, *La prova decisiva*, Padova, 2012, 88-89.

³ In generale, diffusamente, DINACCI, *Regole di giudizio (Dir. proc. pen.)*, in *questa Rivista (Web)*, n. 3, 2013, *passim*.

⁴ Volendo, il nostro, *I saperi del giudice. A proposito dell'uso della scienza nel processo penale*, Napoli, 202^o, 48 ss.

⁵ RICCIO, *Premesse di metodo al tema della prova penale*, in *Il procedimento probatorio nel processo penale*, a cura di Maffeo, Napoli, 2006, 46.

⁶ Le matrici storiche e culturali che vi sottendono sono ampiamente illustrate da RICCIO, *Ideologie e modelli del processo penale. Scritti*, Napoli, 1995, *passim*.

L'accento sull'aggettivo denota l'estraneità della logica accusatoria dalla concezione premoderna dell'accertamento della verità come deduzione resa possibile dalle prove legali, così definite in quanto ciascuna giuridicamente fornita di un grado di valore probante legislativamente *quantificato*; e riconosce il carattere induttivo di ciascuna verità empirica che, dovendo ricostruire un evento ormai compiuto, fisiologicamente non è in grado di garantire in modo assoluto che siano condannati i colpevoli ed assolti gli innocenti⁷.

Ora, proprio perché la conoscenza raggiunta non è oggettiva né certa, bensì probabile, la verifica della responsabilità è garantita dalla tecnica probatoria e dalle regole di valutazione. Detto altrimenti, l'*indeterminatezza* oggettiva del risultato è bilanciata da un sistema - rappresentato in Costituzione dagli artt. 112, 24, co. 1° e 2°, 27, co. 2°, 101, 111, Cost. - in cui, da un lato, la validità del procedimento dipende dai criteri impiegati per collegare prova e imputazione e, dall'altro, la decisione *giusta* origina, in modo diretto e consequenziale, dal fondamento razionale dei *saperi* impiegati per costruire le proposizioni che la motivano.

Tali aspetti, a loro volta, giustificano un apprezzamento che non ha carattere *costitutivo*, bensì *ricognitivo* delle norme e *cognitivo* dei fatti dalle stesse regolati⁸, e un modello di giurisdizione che tende ad un giudizio «di *corrispondenza*»⁹ in termini di «alto grado di credibilità razionale»¹⁰; così come è richiesto dagli artt. 533, co. 1 e 530, co. 2 (529, co. 2), c.p.p. Quindi, essi palesano un processo in cui le regole di ammissione, di acquisizione e di valutazione - insieme ai divieti frapposti dal codice all'elaborazione della prova (art. 191 c.p.p.) - stabiliscono vincoli di metodo per il convincimento del giudice che, a sua volta, si fonda su giudizi di fatto verificabili o falsificabili, escludendo -

Di recente, NEGRI, *Modelli e concezioni*, in *Fondamenti di Procedura penale*, a cura di Camon, Cesari, Daniele, Di Bitonto, Negri, Paulesu, Padova, 2023, 13.59.

⁷ FERRUA, *Il giusto processo*, Bologna, 2012, 68.

L'opinione, in dottrina, è consolidata. Da ultimo, FERRAJOLI, *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Bari-Roma, 2024, 18-20, 25-29, 38.

⁸ DINACCI, *Elefantiasi delle decisioni, metodo probatorio e motivazione razionale: quando lo storico prevale sul giudice*, in *questa Rivista (Web)*, n. 1, 2024, 5.

⁹ DINACCI, *Elefantiasi delle decisioni*, cit., 6.

¹⁰ Tra le ultime, Cass., Sez. III, 27 marzo 2024, n.14959; Id., Sez. VI, 29 febbraio 2024, n. 15651; Id., Sez. II, 9 febbraio 2024, n. 9840; Id., Sez. V, 1° febbraio 2024, n. 10864; Id., Sez. III, 23 gennaio 2024, n. 10693; Id., Sez. III, 11 gennaio 2024, n. 14633; Id., Sez. I, 10 gennaio 2024, n. 16315.

come, invece, accade nel sistema di prova legale - «giudizi di valore né verificabili né falsificabili perché per loro natura né veri né falsi»¹¹.

Tuttavia, vi sono situazioni in cui il giudice è «portatore di una legittima ignoranza a riguardo delle conoscenze scientifiche»¹² - sottratte pure al dominio delle parti - in possesso dei soli tecnici, le quali, operando in funzione di leggi di copertura, costruiscono un ponte inferenziale di tipo logico-scientifico tra condotta ed evento, necessario a sorreggere in fatto la decisione. Si tratta dei *saperi esperti* degli *esperti* che si aggiungono a quelli del giudice appresi dalle parti tramite il loro contraddittorio; sono *informazioni* che, riguardando peculiari competenze scientifiche, tecniche ed artistiche, possono essere trasmesse nel processo solo tramite il mezzo di prova tecnico e l'apporto di periti e consulenti tecnici, esorbitando dalla cultura dell'uomo medio.

Su tali premesse, il metodo della ricerca e gli obiettivi delle analisi sono intelligibili: è necessario indagare la tecnica per acquisire l'attività precettiva o valutativa del perito e, subito dopo, spiegarne gli effetti sulla formazione del convincimento giudiziale.

Invero, se è indubbio che la perizia sia definibile come mezzo di prova, posta la collocazione nell'ambito del titolo II del libro III del codice, è altrettanto indiscutibile che «i canoni d'ammissione della prova sono capaci di assumere peculiarità strettamente dipendenti dal tipo di mezzo di cui si domanda l'ammissione»¹³; perciò, è necessario definirli.

Profondamento diverso e complesso è il versante che riguarda l'apprezzamento giudiziale dei connotati specialistici del fatto elaborati dal perito/consulente tecnico, in ordine al quale, i punti da chiarire sono essenzialmente due: i *modi* attraverso cui il giudice *traduce* le *categorie specialistiche* offerte dal tecnico in *categorie giuridiche* utilizzabili per la decisione; e la sostenibilità della tesi secondo cui egli può soppesare la correttezza dell'approccio scientifico impiegato e la coerenza dei risultati conoscitivi trasmessi, fino al punto da disattenderli.

2. *Natura della perizia e status del perito: ragionamenti dissonanti tra sistema ed esegesi.*

¹¹ DINACCI, *Elefantiasi delle decisioni*, cit., 6.

¹² Cass., Sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899.

¹³ VALENTINI, *La prova decisiva*, cit., 30.

Natura della perizia e *status processuale* del perito rappresentano ricognizioni preliminari necessarie per definire l'ambito di ammissibilità della prova tecnica.

L'uno e l'altra si osservano per comparazione, attingendo nel retroterra storico, culturale ed intellettuale reperibile nei dati legislativi, giurisprudenziali e dottrinali del passato, rispetto ai quali la scienza giuridica attuale non sembra presentare segni di erosione. Infatti, si ha la sensazione che il dibattito riproponga, sia pure in termini rimodernati, temi già trattati in letterature risalenti¹⁴, problemi tramandati nel corso di più di un secolo e, in buona parte, nemmeno risolti che, tuttavia, è necessario conoscere, se si voglia cogliere la loro continuità o il loro impassibile distacco.

Sulla natura della perizia, si procede per tracce.

La prima coltiva osservazioni contrastanti con le teorie consolidate circa la natura *neutra* del mezzo *de quo* che la collocazione nel Titolo II del Libro III non è servita a screditare.

Eppure, la scelta del legislatore, avendo indiscussa efficacia definitiva, avrebbe dovuto vincolare l'interprete. Invece, non solo la giurisprudenza è in termini, ma pure in dottrina, accanto a chi critica decisamente l'asserzione, sostenendone la conflittualità con la disciplina codicistica – che attribuisce rilevanza al contributo delle parti, il cui intervento al compimento del mezzo di prova sottintende la possibilità di differenti soluzioni a un medesimo problema¹⁵ – vi è chi riferisce la *neutralità* esclusivamente alla perizia disposta dal giudice d'ufficio¹⁶, escludendola nell'ipotesi in cui l'ammissione sia richiesta da una delle parti.

¹⁴ VIROTTA, *La perizia nel processo penale*, cit., 4; ma già, DE NOTARISTEFANI, voce *Perizia (materia penale)*, in *Dig. It.*, 18/2, 1906, 377 ss.

Per una panoramica delle teorie dottrinali (italiane e tedesche) e giurisprudenziali, Anca, *La perizia nel processo penale: nel vecchio e nuovo codice di procedura penale*, Roma, 1996, 59 ss.

¹⁵ Da ultimo, UBERTIS, *Perizia, prova scientifica e intelligenza artificiale nel processo penale*, in *Sist. Pen.*, 2024, 2.

In precedenza, con differenti motivazioni – pure rispetto a quelle che proponiamo nel testo –, tra gli altri, BARGI, *Prova scientifica, ragionamento probatorio e giusta decisione*, in TESTAGUZZA (a cura di), *Esercitazioni penali sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso*, Padova, 2018, 301-303 e MONTAGNA, *La perizia nel processo penale*, *ivi*, 315-318; SCALFATI, voce *Perizia (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, XXIII, 1997, 3 (dell'estratto).

¹⁶ RIVELLO, *Perizia e consulenza tecnica*, in *Prova scientifica e processo penale*, a cura di Canzio, Luparia, Padova, 2018, 301-302.

Si conferma, CONTI, *Iudex peritus peritorum e ruolo degli espressi nel processo penale*, in *La prova scientifica nel processo penale*, a cura di Tonini, in *Dir. pen. proc., Dossier*, 2008, 32.

Entrambi gli orientamenti lasciano perplessi.

Gli arresti della giurisprudenza sono contraddetti dal sistema.

La linea normativa degli artt. 187; 190, 220, co. 1, 224, co. 1; 508, co. 1; 501 (499 ss.); 526, co. 1 (192); 525, c.p.p. colloca la prova tecnica nell'area delle situazioni soggettive delle parti garantita dall'art. 190 c.p.p., seppure con gli aggiustamenti previsti dall'art. 224, co. 1, *incipit* e dagli artt. 508, co. 1 e 501, c.p.p. e dettati dalle peculiarità acquisitive delle conoscenze specialistiche. Affidando alla tipicità delle *occasioni* (220, co. 1, c.p.p.) la legalità dei *modi* (d'ufficio o a istanza di parte) dell'ammissione e all'art. 228 c.p.p., quelli dell'acquisizione, presidiando, i primi, con le garanzie sottese alla regola di comportamento fissata nel co. 1 dell'art. 224 c.p.p. e i secondi, con i dettami degli artt. 508, co. 1 e 501 (499 ss.) c.p.p. ed assegna al disposto degli artt. 220, co. 1, 224, co. 1 (224 *bis*), 225 ss., 230, c.p.p. la specificità dei comportamenti dei soggetti che vi partecipano.

Si aggiunga l'art. 501, co. 1 e 1 *bis*, c.p.p.¹⁷: l'obbligo del perito di depositare con anticipo (rispetto al suo esame) la relazione scritta assicura efficienza al confronto dialettico sulle asserzioni offerte, alle quali conferisce un effettivo valore dimostrativo.

Nella stessa ottica garantista si iscrive il segmento degli artt. 225, co. 1, 226, co. 2, 230, c.p.p. che codifica la facoltà delle parti di nominare propri consulenti tecnici autorizzati a partecipare alle attività del perito e ad interloquire con il giudice sulla formulazione dei quesiti. Pure in questo caso, l'obiettivo è l'effettività del metodo dialogico per assumere i saperi peritali.

Insomma, l'asserita natura neutra appare respinta dal rapporto tra mezzo di prova e libero convincimento, nonché dall'incontestato valore dell'*ascolto* alla stregua di paradigma di sistema che si concretizza nelle dinamiche del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza; paradigmi del cognitivismo processuale che non potrebbero non riguardare la perizia che, come gli altri mezzi di prova, partecipa alla ricostruzione del fatto e della singola responsabilità.

L'idea della dottrina, a sua volta, si scontra con il linguaggio legislativo.

¹⁷ In generale, DINACCI, *Perizia e consulenze tecniche: la necessaria discovery*, in *Il dibattito tra organizzazione ed euristica processuale*, in questa *Rivista (Web)*, n. 3, 2023, 30 e MONTAGNA, *La razionalizzazione del dibattito e il preteso recupero dell'immediatezza*, in *Proc. pen. e giust.*, 2022, f. 1, 138 e 220.

L'esegesi degli artt. 220, co. 1, 501; 526, co. 1, c.p.p. mostra che la valutazione dell'urgenza di acquisire dati o giudizi che richiedono competenze specializzate vincola il giudice all'iniziativa probatoria, senza negare alle parti il diritto di chiederne l'ammissione, riconosciuto loro, tra l'altro in via generale, dall'art. 190 c.p.p.

È questo il significato dell'aggiuntiva «anche» dell'art. 224, co. 1, c.p.p. e «o» dell'art. 508, co. 1, c.p.p. riferita al potere di disporre la perizia: la previsione non si limita a prevedere un potere istruttorio diverso da – e che si aggiunge a – quello delle parti, ma dimostra l'esistenza di un'alternativa all'assunzione officiosa¹⁸.

Per altro verso, se tecnica e scopo del giudizio funzionano in qualità di connotati di legalità della decisione, non può essere *neutra* la fonte dei *saperi* che la motivano, giacché il libero convincimento è la *sede* in cui si concretizzano i principi democratici del processo¹⁹. Viceversa, l'individuazione del perito è – essa, sì – attività neutrale²⁰.

La *seconda traccia* specula sulla sistemazione della perizia nell'area della prova dichiarativa sostenuta da certa dottrina²¹ – in successione con la letteratura remota²² – e dalla giurisprudenza²³ – sulla scorta dell'interpretazione dell'art. 6, co. 3, lett. d), CEDU²⁴ –.

La proposizione è da chiarire, partendo dal linguaggio normativo.

L'art. 501, co. 1, c.p.p., per regolare l'esame del tecnico, menziona le norme sull'esame dei testimoni, «in quanto compatibili», statuendo, una (apparente)

¹⁸ Il metodo è suggerito da DINACCI, *Il contraddittorio per la prova nel processo penale*, Padova, 2012, 229-230.

¹⁹ RICCIO, *La Procedura penale*, cit., 87.

²⁰ TRAPELLA, *Responsabilità medica: linee guida, formule assolutorie e prerogative del danneggiato da errore medico*, in *Dir. Pen. Cont.*, n. 4, 2019, 86.

²¹ CASIRAGHI, *La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali*, Milano, 2011, 14 ss. e PAULESU, *Giudice e parti nella "dialettica" della prova testimoniale*, Torino, 2002, 78.

²² FRAMARINO DEI MALATESTA, *La logica delle prove in criminale*, vol. II, Torino, 1895, 257-258; LUCCHINI, *Ele. menti di procedura penale*, Firenze, 1895, 58-159; STOPPATO, *La perizia scientifica nel processo penale*, in *Riv. pen.*, 1897, 9.

²³ Cass. SS. UU., 28 gennaio 2019, n. 14426.

²⁴ *Ex plurimis*, Corte EDU, 12 maggio 2016, Poletan e Azirovik c. Macedonia; Id., 11 dicembre 2008, Matysina c. Russia; Id., 5 luglio 2007, Sara Lind c. Islanda; Id., 5 aprile 2007, Stoimenov c. Macedonia; Id., 2 gennaio 2002, G.B. c. Francia; Id., 18 marzo 1997, Mantovanelli c. Francia; Id., 26 marzo 2006, Doorson c. Paesi Bassi; Id., 28 agosto 1991, Brandstetter c. Austria; Id., 6 maggio 1985, Bónisch c. Austria.

condivisione delle regole che disciplinano l'escussione delle fonti di prova dichiarative (artt. 498-499, c.p.p.)²⁵.

Invece - per le ragioni che si diranno - la riserva di compatibilità rimanda alla metodologia prevista per assumere la prova dichiarativa, si riferisce al modello legale di apprensione delle dichiarazioni, senza stabilire commistioni tra posizioni giuridiche soggettive, rispetto alle quali lo scarto funzionale e regolamentare (soprattutto alla luce della riforma Cartabia) è innegabile²⁶.

Le differenze investono l'oggetto: la testimonianza riguarda il fatto imputato; il testimone rende un contributo narrativo dell'avvenimento naturale che, attraverso l'esame incrociato condotto dalle parti, diviene spendibile per la decisione. All'opposto, la perizia; qui l'apporto gnoseologico offerto dal perito è di fatto il risultato di un *giudizio*, ovvero della sua attività precettiva o valutativa.

In altri termini, la prova tecnica non si *forma* in dibattimento (nell'udienza preliminare o nelle indagini preliminari ai sensi dell'art. 392 c.p.p.), ma attraverso le operazioni peritali: è il tecnico che *genera* il dato conoscitivo. Perciò l'indagine, la valutazione e l'acquisizione sono operazioni non garantita dalla presenza obbligatoria del giudice (art. 228, co. 4, c.p.p.), il quale ne apprende gli esiti attraverso l'esame del perito, il cui oggetto, entrando nel patrimonio dell'onere dell'accusa e dei diritti difensivi dell'imputato, forma oggetto di contrapposte rappresentazioni. Ancora, la «testimonianza è (...) il testimone che dichiara»²⁷, la perizia è l'opera dell'esperto che compie le operazioni necessarie a rispondere ai quesiti del giudice, di modo che la dialettica si realizza nel confronto intorno ai *saperi esperti* (art. 499, co. 1, c.p.p.). Infine, il contributo peritale può essere *integrato* con l'esame dei consulenti tecnici intervenuti nella fase del conferimento dell'incarico o nel corso delle operazioni.

²⁵ È critico DINACCI, *Perizia e consulenze tecniche*, cit., 22: «nelle intenzioni del codificatore, il primo comma dell'art. 501 c.p.p. era «una valvola che si può aprire e chiudere per assimilare o disgiungere la posizione del consulente tecnico quella del testimone»; in effetti è stato così. Ma ciò non ha sicuramente giovato alla certezza del diritto e al principio di legalità processuale». Infatti, «in assenza di indicazioni legislative, le regole sull'esame di periti e consulenti è stata rimessa alle diverse sensibilità degli interpreti e, quando si entra in un'aula di giustizia, non è possibile sapere - finché non inizia l'esame - con quali modalità verrà assunta la prova».

²⁶ Sul tema, diffusamente, GARUTI, *Il giudizio ordinario*, in *Procedura penale*, a cura di Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Dinacci, Bontempelli, Mancuso, Iasevoli Torino, 2023, 705-706.

²⁷ CARNELUTTI, *La prova civile. Parte generale. Il concetto giuridico*, Roma, 1915, (rist. a cura di Perlingieri), Napoli, 2016, 174.

Sicché, la perizia non è di per sé un mezzo di prova dichiarativo; viceversa, le dichiarazioni rese dal tecnico nel corso dell'istruttoria dibattimentale, oggetto di esame e controesame, hanno natura dichiarativa, senza, per questo, assimilarlo al testimone. Asserzione, l'ultima, che trova compiuta conferma nella riforma dell'art. 501 c.p.p. che segna risolutivamente la distanza tra perito/consulente tecnico e testimone²⁸.

Il perito non è neppure un *ausiliario* del giudice.

Non trovano conferma nel sistema, i rilievi di chi²⁹ - in continuità con teorie remote³⁰ - comparando gli artt. 222 e 223 c.p.p. con gli artt. 33, 34, 36 e 37,

²⁸ DINACCI, *Perizia e consulenze tecniche*, cit., 23.

²⁹ RUBERA, *L'esame incrociato dell'esperto*, in *Prova scientifica*, cit., 340.

³⁰ Il dibattito sulla natura del perito è questione antica che vale la pena ricostruire, seppure in nota.

Ebbene, accanto a chi, sulla scia della dottrina dello Stein («assuntore di prova»: STEIN, *Das Private Wissen des Richters. Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse*, Leipzig, 1893 (trad. in LEONE, *Contributo allo studio delle massime d'esperienza e dei fatti notori*, in *Annali dell'Università di Bari*, 1954)), ravvisava nel perito un «organo di prova, il quale come intermediario s'interpone fra l'oggetto delle prove e il giudice (...) al quale porge l'oggetto di prova» (E. FLORIAN, *Prove penali*, cit., pp. 136-139 e p. 180); v'erano chi lo riteneva un «ausiliario e cooperatore del giudice, spesso cooperatore decisivo, giacché dal giudizio tecnico e scientifico del perito dipende quello giuridico del magistrato; egli è perito di giustizia e organo di essa, come organo di giustizia è il magistrato che aggiunge l'opera di lui ad essa» (MORTARA, *Commento al Codice di Procedura Penale*, Relazione, Torino, vol. III, 1915, 49; ma già MITTERMAIER, *Teoria della prova nel processo penale*, (trad. a cura di Ambrosoli), Milano, 1858, 111), chi «un mezzo di integrazione dell'attività del giudice» (CARNELUTTI, *Trattato del processo civile. Diritto e Processo*, Napoli, 1958, 80), oppure un «organo ausiliario del giudice non mezzo di prova» (LONGHI, *Commento al Codice di procedura penale del 1913*, Torino, 1914, V, 502. Così, DE MARSICO, *Diritto processuale penale*, Napoli, 1966, 42; FULCI, voce *Perizia (dir. proc. pen.)*, in *Nov. dig. it.*, Torino, vol. XII, 963; SANTORO, *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, 1954, 476-477). Per altri, il perito «è una specie di giudice, è un giudice tecnico o, almeno, un consulente tecnico del giudice» (ROCCO, *Relazione*, in *Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura penale vigente*, Roma, 1929, vol. III, Capo III, 63); uno «strumento di percezione e di deduzione», «non una fonte di prova, ma un mezzo di integrazione della attività del giudice» (CARNELUTTI, *La prova civile*, cit., 93 e 105), o anche un «incaricato giudiziario» (CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, vol. I, *Funzione*, cit., 529) o, infine, «un soggetto del processo» (CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, Napoli, 1958, 80), 93) che realizza una «forma di assistenza intellettuale al giudice» (BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936, 398); infine, un «collaboratore del giudice» (VIROTTA, *La perizia nel processo penale*, cit., 132 ss.). Secondo altri autori «il perito adempie addirittura ad un compito di acquisizione probatoria processuale (...) pur rimanendo essenzialmente l'attività di ordine conoscitivo» (CONSO, *Dei periti e di altri collaboratori del giudice penale*, in *Ach. pen.*, 1971, 365).

A voler essere precisi, le radici della concezione del perito quale ausiliario del giudice risalgono a Vittorio Polacco che nel saggio *Note sulle perizie civili comparate alle penali*, in *Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti*, 1889-1900, Tomo LIX, Parte II, Venezia, 1900, 319 ricostruì dogmaticamente l'istituto giungendo ad una sistemazione unitaria della perizia sia nel processo civile che in quello

c.p.p., estende al perito situazioni giuridiche tipiche della giurisdizione; di conseguenza, la *prossimità* è soltanto terminologica.

Ora, siccome le norme sulla perizia predispongono altrettanti schemi legali di comportamento dei soggetti in relazione agli atti che sono chiamati a compiere ed agli effetti che vi sono connessi, la funzione formalizzata negli artt. 220, co. 1; 227 e 228, c.p.p. - ovvero: compiere atti aventi validità probatoria e/o inferenziale, i cui effetti si proiettano nello sviluppo del processo per il tramite dell'art. 501 c.p.p. - svela lo *status* del perito in qualità di soggetto *indipendente* dal giudice. E mette in discussione l'aggettivo *ausiliario*, in quanto il compito che egli assume nel processo non è riconducibile - men che mai in termini di sussidiarietà - alla conferma o alla falsificazione del *thema probandum*, essendo, queste, prerogative esclusive della giurisdizione.

Allo stesso risultato conduce la *logistica*: il legislatore disciplina la nomina e l'attività dell'esperto nell'ambito dei mezzi di prova, pertanto, in una *sede* funzionalmente distaccata da quella riservata alla giurisdizione ed estranea all'assistenza del giudice (artt. 126 c.p.p. e 1 reg. c.p.p.).

Rispetto all'offerta ermeneutica, non disorientino la confluenza delle situazioni di incapacità e di incompatibilità del perito, né la convergenza dei relativi itinerari per la loro rimozione, previsti per il giudice dagli artt. 33, 34, 36, 37, c.p.p. e per il perito dagli artt. 222; 223 e 231, c.p.p.

La linea normativa degli artt. 111, co. 2°, Cost.; 34, 36 e 37, c.p.p. collega l'incompatibilità ad un'opera già compiuta nella medesima vicenda processuale, mentre l'incapacità richiama l'art. 25, co. 1°, Cost. e *rimedia* al difetto di naturalità. In via speculare, negli artt. 36 e 37 c.p.p., il legislatore delinea l'itinerario correttivo del vizio di legalità che quelle situazioni provocano.

Tali indirizzi non sono condivisi dagli omologhi statuti del perito, nonostante il legislatore riconosca percorsi emendativi qualora siano stati compromessi. Epperò, mentre questi sono riconducibili alla logica delle attribuzioni soggettive («non può prestare ufficio»), quelli inerenti alla giurisdizione correggono i vizi di potere. Pertanto, il richiamo dell'art. 223, co. 2, c.p.p. all'art. 36 c.p.p. (ad eccezione della lett. h) del co. 1), lungi dal conferire all'esperto una qualificazione giurisdizionale o para-giurisdizionale, vuole soltanto ripetere letteralmente la disciplina prevista per l'astensione del giudice, essendo affatto differente la tutela approntata dalle disposizioni. Lì, l'art. 36 c.p.p. prevede

penale, che ritenne possibile proprio delineando la figura del perito come ausiliario del giudice e non più come una *species* rientrante nel *genus* rappresentato dal testimone..

l'intervento delle parti per impedirgli di compiere ulteriori atti relativi alla vicenda *pregiudicata*; qui l'art. 223, co. 2, c.p.p. preclude al perito, di cui difettino i requisiti soggettivi, di svolgere indagini, acquisire dati o fare valutazioni³¹ sui profili tecnici, scientifici e/o artistici del fatto.

In questi termini, si spiega (anche) la riserva di *compatibilità* posta dal co. 5 dell'art. 223 c.p.p. in termini di presupposto per l'estensione delle norme sulla ricsuzione del giudice. Se si speculi sull'art. 222 c.p.p., appare chiaro che l'incompatibilità, ricadendo sui requisiti soggettivi serventi all'esercizio della funzione, genera l'incapacità del perito. Ma anche in questo caso si tratta di situazioni estranee al potere decisorio – prerogativa esclusiva della giurisdizione – che, pertanto, sono sanzionate dalla nullità.

3. *La problematica ammissione della perizia.*

L'ammissione della prova tecnica investe direttamente i diritti partecipativi delle parti che, quando si riferiscono all'imputato, «costituiscono uno dei “punti cardinali” dell'ampia costellazione di posizioni giuridiche inviolabili racchiuse nel concetto unitario di diritto di difesa»³². Prerogativa che nel caso *de quo* sembrerebbe essere messa in crisi dalla previsione (negli artt. 220, co. 1 e 508, co. 1, c.p.p.) di spazi probatori ufficiosi (obbligati o discrezionali, si dirà), confliggente – almeno a prima vista – con un sistema in cui solo su iniziativa di parte le prove entrano a far parte del materiale destinato a fondare la sentenza.

Ci si chiede, perciò, se il giudice rappresenti l'unico soggetto in grado di valutare l'*an* ed il *quando* dell'urgenza di acquisire nozioni tecniche; se le parti possano soltanto sollecitarlo oppure se siano titolari di un autonomo potere.

Sul punto, dottrina e giurisprudenza sostengono che, qualora il giudice possa fondare il proprio ragionamento su altri dati concordanti e pienamente attendibili, non è tenuto a disporre la perizia; al contrario, nel caso in cui gli approvvigionamenti utilizzabili risultino privi di quel grado di precisione e con-

³¹ «Lo svolgimento di indagini comprende la ricerca e l'estrapolazione di dati da una determinata realtà fenomenica nonché la loro analisi e rielaborazione critica. L'acquisizione di dati implica la constatazione, selezione e organizzazione di dati già esistenti, in modo funzionale rispetto alle richieste del giudice. L'acquisizione di valutazioni comprende l'individuazione ed enunciazione di nozioni e di regole tecniche, di leggi scientifiche, di massime di esperienza e di inferenze fondate su dati già acquisiti mediante altri mezzi di prova o direttamente ottenuti attraverso le operazioni peritali»: Cass., IV, 24 maggio 2019, n. 39263.

³² GAITO, VALENTINI, *Stato senza diritto e difesa smaterializzata: la sostanziale inutilità del diritto alla prova*, in *Arch. pen. web*, n. 3, 2020, 3.

cludenza che potrebbe essere raggiunto facendo ricorso allo strumento peritale³³.

Le incongruenze della tesi emergono dal raffronto con altra dottrina, le cui conclusioni appaiono aderenti al sistema e, quindi, affatto convincenti. Si scrive: «è proprio il codice di procedura penale a strutturare univocamente la perizia (a differenza della consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile) come un vero e proprio mezzo di prova, posto a disposizione delle parti e ciò non solo in virtù dell'evidente inclusione della perizia stessa proprio nel novero codicistico dei mezzi di prova, ma soprattutto in virtù della chiara lettera dell'art. 220 c.p.p., univoco nel delineare null'altro che un diritto delle parti cui corrisponde un dovere del giudice, situazioni soggettive i cui perimetri sono delineati con chiarezza nel riferimento alla natura "esperta" della prova da acquisire». Sicchè, «il giudicante, dismesso il ruolo di *peritus peritorum* a fronte della costante innovazione scientifica e della codificazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, dinanzi a prospettazioni probatorie perplesse non dovrebbe avere altra scelta che affidare ad un perito l'analisi del dato e, laddove persistesse l'ambiguità e la contraddittorietà, non dovrebbe poter far altro che estromettere dal giudizio il dato probatorio»³⁴.

L'assunto consente di tracciare i confini del potere dispositivo della giurisdizione e la latitudine del diritto delle parti alla prova peritale, partendo da tre imprescindibili punti fermi. Il primo: «il potere del giudice [di ammettere le prove] vive ai margini delle disposizioni codicistiche, talora interpretato in self-restraint e talora espanso oltre riconoscibili limiti fisiologici», nonostante

³³ Tra gli altri, CURTOTTI NAPPI, *La perizia*, in *La prova penale*, vol. II, diretto da Gaito, Torino, 2008, 598-599.

Una posizione (formalmente) più *elastica* assume DOMINIONI, *I mezzi di prova*, in *Procedura penale*, cit., 345 il quale individua nell'«occorrenza» di competente specialistiche il presupposto della doverosità della perizia; esigenza che «significa che il giudice deve disporre la perizia quando, pur essendo disponibili altri mezzi di prova, è preferibile avvalersi di specifiche competenze scientifiche, tecniche, o artistiche».

Nel vigore del codice precedente, NOBILI, *Diniego di perizia utilizzazione di "indagini tecniche" svolte in sede amministrativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 1025 ss.

In giurisprudenza, da Cass., Sez. V, 15 giugno 1999, n. 9047, Rv, n. 21429501 a Cass., Sez. IV, 23 gennaio 2024, n. 7203.

³⁴ GAITO, VALENTINI, *Stato senza diritto e difesa smaterializzata*, cit., 5-6, ai quali appartiene il virgolettato nel testo.

In precedenza, sulla necessità che alla richiesta delle parti di nominare un esperto e alla loro indicazione di consulenti corrispondesse un dovere del decisore di avvalersi del supporto peritale. VALENTINI, *La prova decisiva*, cit., 88 e 106.

l'indiscutibile nesso tra l'art. 24, co. 2°, Cost. e l'art. 111, co. 2°, Cost.³⁵. Il secondo: rispetto alla logica che guida il sistema delle prove, la vicenda dei *saperi specializzati* segue spesso percorsi *singolari*, seppure non *straordinari* e, quindi, non riconducibili al genere del doppio binario. Il terzo, maggiormente risolutivo: il libero convincimento esprime una caratteristica metodologica costante, a cui non si sottrae neppure la perizia. Detto altrimenti, la severità nella ricostruzione dell'imputazione imposta dal cognitivismo processuale, esprimendo un contesto ordinamentale di generale valorizzazione della presunzione di innocenza, recupera alla dimensione del ragionevole dubbio (anche) l'universo dei *fatti scientifici* e dei giudizi tecnici.

In questo quadro, il rapporto tra le situazioni giuridiche soggettive delle parti e del giudice e l'occorrenza di svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche e scientifiche o artistiche è disciplinato da due linee normative: l'una - artt. 187/220, co. 1; 190, co. 2, c.p.p.; 6, § 3, lett. *d*), CEDU; 224, co. 1/508, co. 1; 468, co. 5; 501, c.p.p. - riconosce al giudice il potere di intervenire nel procedimento probatorio anche senza la richiesta delle parti; l'altra - artt. 187/220; 190; 493; 224, co. 1; 468, co. 1 e 4 (co. 2); 508, co. 1; 501, c.p.p. - consegna nelle mani delle parti *l'iniziativa della perizia*.

La prima impegna la ricerca sulla *discrezionalità* del giudice di *ordinare* la perizia, con la consapevolezza che il dettato normativo (espresso nella linea suindicata) orienta il *cognitivismo specialistico* secondo direttrici differenti da quelle consuete, che definiscono il rapporto tra giurisdizione e raccolta della provvista conoscitiva in termini di eccezionalità.

Invero, se nella prospettiva *generale*, il fatto è accessibile al giudice solo attraverso i mezzi prescelti dalle parti e sono previsti poteri fisiologici supplenti alla naturale dialettica tra le parti (art. 507 c.p.p.), nello statuto della prova tecnica la giurisdizione si avvale, senza riserve, del mezzo di prova tecnico.

L'assunto non nega l'assetto accusatorio del processo, in quanto la necessità dell'iniziativa ufficiosa dipende dal divieto di avvalersi direttamente di proprie, personali, competenze scientifiche e tecniche. Di conseguenza, qualora sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, egli non può prescindere dall'apporto qualificato senza violare il principio del contraddittorio nell'iter di acquisizione

³⁵ È attuale il pensiero di VALENTINI, *I poteri del giudice dibattimentale nell'ammissione della prova*, Padova, 2004, 47.

della prova e il diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso³⁶.

In questa versione - accreditata dall'imperativo «dispone» utilizzato nell'art. 220, co. 1, c.p.p. - il giudice non ha il compito di valutare *se* e *quando* sia necessario l'apporto della scienza, dovendovi provvedere ogni qualvolta gli elementi della fattispecie presentino aspetti che necessitano di *esperienze qualificate*.

Specularmente, se il giudice è vincolato alle esperienze *specializzate* del perito, quando lo richiedano i rilievi tecnici del fatto, è naturale ritenere sussistente un vizio di comportamento in caso di inerzia, a maggior ragione, quando si manifesti nei riguardi di una domanda di parte. Anzi, nell'occasione, se il difetto si è tradotto nella mancata assunzione di una prova decisiva, la sentenza è censurabile ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. *d*), c.p.p.

L'altro versante della ricerca - svelato dalla seconda linea normativa - riguarda il diritto delle parti all'ammissione della prova peritale.

Il pubblico ministero e l'imputato sono titolari di un potere di iniziativa probatoria strumentale alle *conoscenze accreditate* spendibili per la decisione in ordine alla fondatezza o alla falsità dell'ipotesi accusatoria³⁷. Sicché - a differenza di quanto è prescritto per il giudice - la richiesta di prova peritale non è motivata in ragione di un dovere normativamente imposto, ma - come accade nella generalità dei casi - è il precipitato del diritto di chiedere i mezzi probatori che ritengono adeguati a sostenere la propria ricostruzione dei fatti, nonché dell'aspettativa di vedersi ammessi o quantomeno di ottenere un provvedimento giurisdizionale che si pronunci sulle ragioni dell'inammissibilità³⁸. Quindi, il potere delle parti di disporre della perizia (artt. 224, co. 1 [508, co. 1], c.p.p.) origina dal riconoscimento, codificato, dell'*interesse alla prova* proprio di ciascuna (art. 190 c.p.p.) che, a sua volta, si

³⁶ Cass., Sez. I, 19 aprile 2024, n. 24117; Id., Sez. I, 16 maggio 2023, n. 45178; Id., Sez. I, 21 marzo 2023, n. 26026; Id., Sez. VI, 5 maggio 2022, n. 29817; Id., Sez. IV, 7 luglio 2021, n. 36149; Id., Sez. IV, 15 giugno 2021, n. 35841; Id., Sez. IV, 12 settembre 2019, n. 40994.

³⁷ «La richiesta d'ammissione della prova peritale può includere, a termini dell'art. 220 c.p.p. e se ne ricorre il caso, una porzione di attività finalizzata a dimostrare la natura specifica - ovvero sottratta al comune sapere - delle cognizioni tecniche, scientifiche e artistiche di cui si chiede l'introduzione nel processo; è addirittura concepibile che le parti chiedano l'ammissione di una consulenza tecnica esclusivamente dedicata a dimostrare come quel particolare tipo di nozioni di cui si discute sia inseribile nei canoni che rendono doverosa, a sua volta, l'ammissione della perizia»: VALENTINI, *La prova decisiva*, cit., 69.

³⁸ Sulla definizione, MAFFEO, *Relazione*, in *Il procedimento probatorio*, cit., 29.

esprime in funzione del contenuto della situazione sostanziale prevista dall'art. 112 Cost. per il pubblico ministero e dall'art. 24, co. 1°, Cost. per l'imputato.

Stando così le cose, l'iniziativa non può essere considerata alla stregua di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché eserciti i propri poteri ufficiosi, salvo che l'esigenza nasca al termine dell'istruzione dibattimentale, sia indipendente da quella eventualmente avvertita dal giudice e non dipenda dalla decadenza dalla prova derivata dal mancato esercizio del diritto.

Le sue *modalità* sono stabilite dall'art. 493 c.p.p. I tempi si desumono implicitamente dall'art. 495, co. 4, c.p.p.³⁹; tuttavia, qualora l'urgenza emerga per la prima volta al termine dell'istruttoria dibattimentale, le parti possono sollecitare l'intervento della giurisdizione nelle forme dell'art. 507 c.p.p.; invece, con le modalità dell'art. 506 c.p.p., il giudice può loro indicare la prova tecnica o i temi specialistici nuovi che ritenga necessario acquisire o approfondire per poter decidere. L'art. 508 c.p.p. – letto nel cono dell'art. 495 c.p.p. – disciplina dettagliatamente l'ammissione della perizia in dibattimento; le condizioni, invece, le detta l'art. 468, co. 1, c.p.p., se la prova è stata già espletata (art. 392, co. 1, lett. *f*, c.p.p.).

Le specificità intersecano pure la tecnica processuale.

Invero, le ragioni che supportano l'istanza di ammissione della prova tecnica, rispetto alle altre tipologie di mezzi di prova, sono tipizzate, dovendo rispondere alle condizioni poste dall'art. 220, co. 1, c.p.p., collegate alle connotazioni specialistiche del *thema probandum*.

Insomma, la regola selettiva prevista dall'art. 190, co.1, c.p.p. si commisura alle peculiarità dell'art. 220, co. 1, c.p.p. che, a sua volta, va coordinata con le singole previsioni dettate per l'*ingresso* della prova nelle diverse sedi processuali: art. 392, co. 1, lett. *f* e 2; 422 c.p.p.; 438, co. 5; 467, co. 1; 603, co. 1, 2, 3, 3 *bis*, c.p.p.; 604, co. 5, c.p.p.

Di conseguenza, il giudizio di ammissibilità riguarda, innanzitutto, il controllo di legalità, dunque, la necessità di indagare contesti che richiedono esperienze

³⁹ Specifica VALENTINI, *I poteri del giudice dibattimentale*, cit., spec. 128, 137, 182: «può dirsi, senza tema di smentita, che gli unici mezzi di prova, di cui è indubbio il limite temporale posto alla richiesta d'ammissione, risultano essere giusto prove testimoniali (e assimilate), consulenze tecniche e perizie già effettuate in sede predibattimentale. Sembra doveroso premettere come il dissidio esegetico appaia francamente inspiegabile, a fronte della completa assenza di qualsivoglia indice normativo che induca il sospetto dell'esistenza di un limite 'temporale' d'ammissibilità, per le prove diverse da quelle elencate nell'art. 468 c.p.p.».

specialistiche e il difetto di situazioni preclusive previste nell'art. 220, co. 2, c.p.p. A seguire, la non manifesta irrilevanza della perizia, quindi, la pertinenza rispetto ai fatti oggetto di prova (come definita in via generale dagli artt. 190, co. 1, 187, c.p.p.) ed ai requisiti *specialistici* del fatto da dimostrare o da inferire.

L'ultima regola – specificamente dettata dall'art. 220, co. 1, c.p.p., interpretata nel cono dell'224, co. 1, c.p.p. – garantisce dal rischio delle *perizie esplorative*⁴⁰, comunicate dalla giurisprudenza con lessico improvido⁴¹. E, infine, la non manifesta superfluità, ovvero l'inutilità ai fini dell'integrazione e della chiarificazione del *profilo accreditato* del tema probatorio (regola *discriminatoria* tipizzata dal segmento degli artt. 220, co. 1; 495, co. 1; 190, co. 1, c.p.p.). Infine. La richiesta può avere titolo di prova contraria, secondo la regola stabilita dall'art. 495, co. 2, c.p.p.⁴² che, in qualità di regola generale, non estromette la perizia, alla quale non è negato neppure il presidio approntato dall'art. 606, co. 1, lett. *d*), c.p.p., fino al punto che, in caso di diniego, il richiedente può ricorrere in Cassazione, appunto, per il motivo indicato *sub* art. 606, co. 1, lett. *d*), c.p.p.⁴³

4. *Iudex peritus peritorum: il giudice nel confronto con i saperi esperti. Lo stato della dottrina e della giurisprudenza.*

A questo punto della ricerca è necessario stabilire l'attualità del brocardo *iudex peritus peritorum*, ovvero se il giudice *inesperto* di scienze e, quindi, incapace di giungere a una decisione scientificamente fondata, possa valutare ed eventualmente criticare o respingere, le *definizioni qualificate*.

La letteratura e le prassi remote lo ritenevano non vincolato al parere del perito, tanto da poterlo disattenderlo sulla base di «un convincimento libero ma motivato»⁴⁴.

⁴⁰ Tra le ultime, Cass., Sez. III, 3 aprile 2024, n. 22015; Id., Sez. VII, 21 febbraio 2024, n. 9557; Id., Sez. I, 21 dicembre 2023, n. 170066; Id., Sez. VI, 24 ottobre 2023, n. 10611.

⁴¹ Le ragioni sono evidenziate diffusamente da GAITO, VALENTINI, *Stato senza diritto e difesa smaterializzata*, cit., 4-11.

⁴² Senza l'osservanza del termine di decadenza e, soprattutto, senza le formalità di cui all'art. 468, co. 1, c.p.p., in via principale, il deposito della lista. Così Cass., Sez. VI, 21 settembre 2017, n. 48600.

⁴³ In tal senso, conservano attualità le osservazioni di C. VALENTINI, *La prova decisiva*, p. 88, spec. p. 141 ss.

In senso contrario, a partire da Cass., Sez. un., 23 marzo 2017, n. 39746, cit., fino a Id., Sez. IV, 20 febbraio 2020, n. 9215.

⁴⁴ CORSO, voce *Periti e perizia (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXIII, 1983, 14; DE FENU, *La perizia nel procedimento penale ed il principio del libero convincimento del giudice*, in *Giust. pen.*, 1966, 347;

Da tale convinzione la scienza giuridica contemporanea non si è mai completamente affrancata, né ha offerto soluzioni convincenti al problema della latitudine e della dosimetria del brocardo *iudex peritus peritorum*. S'è limitata a ricondurre il ruolo del giudice «al più verosimile compito di controllore dell'operato degli esperti mediante criteri scientifici e logici», chiarendo che «laddove si profili un contrasto tra più conclusioni tecnico-scientifiche, egli deve dare logica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali aderisce ad una tesi piuttosto che ad un'altra, senza adeguarsi passivamente alle conclusioni dell'esperto; diversamente si ricadrebbe nell'errore di considerare la perizia alla stregua di una prova legale». Sicché, «ogni valutazione critica da lui formulata discende da premesse scientifiche conosciute e quindi sindacabili dalle parti»⁴⁵. Per questi motivi, «per poter ben valutare la prova scientifica, il giudice - pur mantenendo il proprio ruolo di interprete dell'uomo medio - deve attrezzarsi culturalmente, affiancando alla cultura giuridica che gli è propria, una cultura scientifica, sia pure generica, non specialistica, di tipo medio-alto (...) Ove ciò non accada, si presenta elevatissimo il rischio che il giudice rimanga succube del proprio consulente e che, in sostanza, la stessa decisione della causa sfugga di mano»⁴⁶.

In sostanza, si dice, «il riconoscimento del sapere scientifico esterno non esime il giudice - oltre che dalla verifica dell'osservanza delle regole di elaborazione della prova, non di rado produttive di nullità - dal riconsiderare i dati presi a base della perizia, i metodi utilizzati per lo svolgimento delle operazioni, il loro ricondursi a postulati teorici universalmente condivisi o, al contrario, oggetto di dispute in campo scientifico, la concludenza del parere espresso in relazione alle altre acquisizioni probatorie, la coerenza logica delle conclusioni peritali, purché la valutazione traspaia da una motivazione rigoro-

LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, Napoli, 1961, vol. II, 201; NOBILI, *Il principio del libero convincimento*, cit., 384 e 389; PISANI, *Peritus peritorum*, in *Ind. Pen.*, 1971, 536.

Allo stesso modo la giurisprudenza: Cass., 9 dicembre 1938, Schiavi, in *Giust. pen.*, 1939, IV, c. 152; Id., 19 maggio 1939, Barbaccia, *ivi*, 1940, IV, c. 80; Id., 8 aprile 1958, di Peona, *ivi*, 1959, III, c. 53.

⁴⁵ MOCCHEGIANI, *Sapere scientifico e ruolo del giudice. Primi appunti*, in *Quad. cost.*, 3, 2017, 580.

⁴⁶ LOMBARDO, *La scienza e il giudice nella ricostruzione del fatto*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 156.

Allo stesso modo, GIANNITI, *La valutazione della prova penale*, Torino, 2005, 196; TARUFFO, voce *Libero convincimento del giudice*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma 1990, 4; M. TARUFFO, *La scienza nel processo: problemi e prospettive*, in *Verso la decisione giusta*, Torino, 2020, 292 ss. e MOCCHEGIANI, *Sapere scientifico e ruolo del giudice*, cit., 593; VARRASO, *La prova tecnica*, in *Trattato di Procedura penale*, diretto da Spangher, II, Torino, 2009, 285. In precedenza, DOMINIONI, *La prova penale scientifica*, Milano, 2005, 336.

sa e razionale, rispettosa del modello prescritto dall'art. 546 co. 1 lett. e c.p.p. per la decisione finale» In questi limiti, «è sicuramente attuale il canone *iudex peritus peritorum*»¹⁷.

Ancora. Si specifica che «la prova scientifica è liberamente valutabile, non essendo dotata di un'efficacia persuasiva privilegiata, poiché il nostro ordinamento processuale rifugge dall'ideologia della prova legale: è il giudice, pertanto, che deve apprezzarne i risultati, con il potere di disattendere – sulla base di altri mezzi di prova e motivando adeguatamente la sentenza – le conclusioni a cui essa perviene»¹⁸. Di modo che, «tenuto conto della reciproca influenza tra le categorie concettuali del ragionamento giuridico e di quello scientifico, va soprattutto prestata attenzione alla sempre più avvertita esigenza che il livello delle conoscenze tecnico-scientifiche di base del giudice sia incrementato, essendo a lui affidato, nel ruolo di *peritus peritorum* il compito, nonostante le difficoltà di interazione e decodificazione degli specifici linguaggi e standard metodologici, di interrogare la comunità scientifica e rielaborarne le risposte, interpretando i dati informativi e testandone l'affidabilità nel processo. Nella consapevolezza, peraltro, che il giudice, quale effettivo *gatekeeper* nelle vicende acquisitive dell'evidenza probatoria, è chiamato a svolgere una difficile e autonoma opera di decostruzione delle assunzioni sottostanti alle proposizioni scientifiche, secondo le esigenze di giustizia e nell'interesse pratico di risolvere la specifica controversia, non in veste, quindi, di recettore passivo o di mero consumatore di conoscenze tecniche e scientifiche»¹⁹. E si chiarisce che «la valutazione dell'elaborato richiede un impegno [del giudice] diretto a controllarne il tasso di accettabilità, ricorrendo a parametri che possono essere così sintetizzati: a) l'autorità scientifica dell'esperto; b) la riconducibilità dei metodi dell'indagine al patrimonio specialistico comunemente accettato; c) la coerenza logica delle argomentazioni; tutto ciò senza, ovviamente, tralasciare che, essendo i contenuti del parere inseriti nel contesto giudiziario in cui si esprimono, la stessa congruenza fat-

¹⁷ ADORNO, voce *Perizia*, in *Enc. dir.*, Annali, III, Milano, 2010, 924-926.

¹⁸ LORUSSO, *La prova scientifica*, in GAITO (diretto da) *La prova penale*, cit., 40 (dell'estratto).

¹⁹ CANZIO, *Prova scientifica, ricerca della "verità" e decisione giudiziaria nel processo penale*, in *Decisione giudiziaria e verità scientifica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, *Quaderno n. 8*, 2005, 55-79 e CARLIZZI, *La valutazione della prova scientifica*, Milano, 2019, 51, 55, 57, 60, 63.

Già, DOMINIONI, *La prova penale scientifica*, cit., 336.

tuale posta a base dell'analisi effettuata dal perito va verificata nel più vasto panorama indiziario»⁵⁰.

Infine. Si conclude che «il giudice sia qualora recepisca, sia qualora si discosti dal parere del perito deve spiegare le ragioni della sua scelta. In concreto potrà fornire tale spiegazione motivando sul credito del perito e sulle risultanze dell'esame incrociato, e lo farà sempre attraverso la valutazione che della perizia hanno dato altri scienziati in contraddittorio»⁵¹.

In sintesi, la dottrina contemporanea, conformandosi a quella moderna, respinge la regola dell'efficacia vincolante della perizia per affermare la libertà del giudice di valutare l'operato del perito: «al pari di quanto avviene per gli altri mezzi di prova, il giudice non è vincolato dalla perizia perché può disattenderne le conclusioni dando adeguata motivazione (...) è comunque tenuto a valutare i risultati ai quali sono pervenuti gli esperti ed è libero di disattenderne le conclusioni motivando le ragioni del proprio dissenso»⁵².

La giurisprudenza oscilla fra posizioni di apertura e di chiusura circa il grado di influenza esercitata dai saperi specialistici sul convincimento del giudice.

Due orientamenti recenti della Cassazione consentono di fare il punto.

L'uno rimarca che il giudice può porre a fondamento della propria decisione unicamente materiale acquisito in contraddittorio, del quale sia accertata la provenienza e che, quando contiene dati scientifici o elementi tecnici, promani da fonti autorevoli, certificate e comunque sottoposte al necessario vaglio di affidabilità che si ottiene mediante la dialettica processuale che deve trovare puntuale riscontro nei passaggi logici della motivazione del provvedimento giudiziario. È, in effetti, indispensabile – si scrive – «che il giudice di merito proceda alla verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate dal perito ai fini della spiegazione del fatto, pena il venire meno del-

⁵⁰ SCALFATI, voce *Perizia (dir. proc. pen.)*, cit., 11.

Nella letteratura moderna, DENTI, *Scientificità della prova e libera valutazione del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, 434.

In giurisprudenza, a partire da Cass., Sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, Rv, n. 222138 a Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2024, n- 9163.

La dottrina, a sua volta, ha esteso il metodo indiziario alla individuazione della stessa legge di copertura ed all'impiego di leggi di copertura non basate su riscontri osservativi specifici. CARLIZZI, *Testimonianza esperta, causalità penale e teoria della conoscenza: note di lettura su Susan Haack, Legalizzare l'epistemologia. Prova, probabilità e causa nel diritto*, in *Criminalia*, 2015, 616.

⁵¹ CONTI, *Iudex peritus peritorum*, cit., 35.

Allo stesso modo, CARLIZZI, *La valutazione della prova*, cit., 78.

⁵² TONINI, CONTE, *Il diritto delle prove penali*, Milano, 2012, 331.

la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al dato tecnico o al sapere scientifico utilizzato, che sfocia nella illegittimità della decisione sindacabile in sede di legittimità»⁵³. Quindi, «il giudice, nel ruolo di *peritus peritorum* che l'ordinamento tradizionalmente gli assegna (...) con l'ausilio degli esperti, deve individuare il sapere accreditato in grado di fornire una spiegazione plausibile agli eventi e di orientare il giudizio»⁵⁴.

L'altro rileva in modo deciso che «il principio di libera valutazione della prova concerne anche la prova tecnica e, pertanto, il giudice, quale "*peritus peritorum*", può esprimere il proprio giudizio in motivato contrario avviso rispetto a quello del *perito*»⁵⁵.

Dottrina e giurisprudenza rappresentano i terminali delle considerazioni che seguono e che rappresentano il nodo centrale della ricerca.

5. *Libero convincimento e acquisizioni precettive o valutative del perito.*

Gli itinerari del ragionamento giudiziale - ossia: la circolarità tra imputazione, prova e *saperi* giudiziali - vivono (anche) nella complessa relazione tra scienza e diritto, quando la *scientificità* del fatto impone la *scientificità* del giudizio. La necessità di rivolgere l'attenzione agli elementi *nomologici* del *thema probandum* che intervengono nel giudizio non altera la natura, la funzione e lo statuto garantistico dell'accertamento giudiziale; soprattutto, non snatura la posizione del giudice che rimane il naturale destinatario delle acquisizioni fornite dalle parti. Non potrebbe essere altrimenti, se si intenda la giurisdizione quale referente naturale delle parti e scopo dell'essenza dialettica del processo⁵⁶.

Su questi presupposti si codifica il raccordo tra gli artt. 224, co. 1, 508, co. 1, 501, co. 1, 521, co. 1, c.p.p. che affida le *conoscenze accreditate* al contraddittorio e la perizia alla disponibilità delle parti (art. 190; 220, co. 1, c.p.p.), pur non negando razionali poteri ufficiosi (artt. 190 *bis*; 220, co. 1; 224, co. 1, c.p.p.) e riconoscendo all'esame del perito funzione *servente* alla ricostruzione dialettica dei lineamenti tecnici dell'imputazione.

⁵³ Cass., Sez. I, 19 aprile 2024, n. 24117, cit.; Id., Sez. II, 19 gennaio 2021, n. 12323; Id., Sez. I, 17 giugno 2020, n. 24421; Id., Sez. I, 10 ottobre 2018, n. 58465, Rv, n. 276151.

⁵⁴ Cass., Sez. IV, 7 luglio 2021, n. 36149; Id., Sez. V, 13 gennaio 2020, n. 18521.

⁵⁵ Cass., Sez. II, 15 settembre 2023, n. 45851; Id., Sez. I, 27 maggio 2022, n. 32927; Id., Sez. I, 3 febbraio 2022, n. 25769; Id., Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 8952.

⁵⁶ Tra le più esemplificative, Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88; Id., 10 marzo 1994, n. 77; Id., 8 settembre 1995, n. 420.

A sua volta, il giudizio di rilevanza dell'informazione *esperta*, riconoscendole razionalità, assoggetta la giurisdizione al piano logico-scientifico del ragionamento del perito; non anche, a quello giuridico. Per quest'ultimo, valgono le regole sottese alla linea degli artt. 220, (508, co. 1 e 3; 501) 526, co. 1, 192, co. 1, c.p.p. (in funzione di norma di metodo).

La sintesi rivela la centralità delle massime d'esperienza specialistiche nel giudizio di responsabilità e le relative influenze rispetto al corretto uso della scienza ed assume valore sistematico per sostenere la tesi, controcorrente, che *obbliga* il giudice a quelle inferenze nella spiegazione della scientificità del fatto, lasciando, viceversa, *libera*, la valutazione dei profili giuridici del fatto stesso, prerogativa esclusiva della giurisdizione.

Lo schema giustifica la convinzione per cui le *cognizioni esperte*, essendo necessarie ad impostare ed a concludere il ragionamento corretto sul piano scientifico, non hanno valore di mero parere, non indicano un criterio per individuare il *sapere accreditato* necessario per la decisione⁵⁷, ma partecipano alla formazione della decisione, presentandosi come elementi strutturali del giudizio sulle caratteristiche tecniche dell'imputazione.

L'approccio, inoltre, è significativo pure per superare eventuali pregiudizi che potrebbe creare una ricostruzione in termini di ripetizione dei *saperi nomologici* del giudice dai *saperi specializzati* dei periti, dal momento che si colloca in un sistema nel quale la legge è l'unica fonte che legittima, condizionandola, l'applicazione della giurisdizione.

Epperò, l'intesa sul *linguaggio* fugge ogni dubbio di conformità costituzionale dei ragionamenti; mostra che non v'è contrasto tra l'art. 101, co. 2°, Cost. e l'idea secondo cui il giudice, pur non rinunciando ad esercitare il controllo sul corretto impiego giuridico della scienza, ovvero, delle nozioni tecnico-scientifiche in riferimento al fatto, rimane (deve rimanere) estraneo ad ogni tipo di validazione delle *massime d'esperienza qualificate*.

La critica sarebbe mero preconcetto, se l'ambito del principio di subordinazione alla legge e la rispondenza delle varie parti della regola (gli schemi del procedimento per l'applicazione della funzione di *ius dicere*, i poteri dell'organo, i poteri dei soggetti che lo conducono, a voler fare delle esemplificazioni) al suo fondamento garantista si ricostruiscono nel senso che la legi-

⁵⁷ Come sostengono la giurisprudenza consolidata e la dottrina, da Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, n. 255105, cit., a CONTI, *Scienza controversa e processo penale: la Cassazione e il "discorso" sul metodo*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, *passim*.

slazione determina il limite della giurisdizione, dal momento che per valutare ogni altro elemento deve rinvenirlo nelle fonti legislative⁵⁸.

In questa logica, i *modi* rappresentati dell'intervento giudiziale e la asserita preclusione di una decisione *nomologica* difforme da quanto detta la scienza⁵⁹ si collocano nel raccordo del co. 2° dell'art. 101 Cost. con l'essenza del principio di legalità, essendo consentiti dagli artt. 220, co. 1; 224, co. 1, c.p.p. e garantiti dalla codificazione dei requisiti occorrenti per l'esercizio della funzione peritale, presidiata dalla sanzione della nullità (art. 222, co. 1, c.p.p.), dalla perentorietà della condotta richiesta (art. 223, co. 1, c.p.p.), e dalla discrezionalità riconosciuta alle parti (art. 223, co. 2, c.p.p.).

Nello stesso modo, si colgono la razionalità del sistema rispetto alla funzione giurisdizionale nei confronti dei canoni qualificati e la sostenibilità del rifiuto di intendere il giudice come il «custode del metodo scientifico»⁶⁰, oppure, quale «attento verificatore e consumatore di leggi e di conoscenze scientifiche»⁶¹.

L'idea di una rigorosa tensione tra libero convincimento e conoscenze specialistiche fornite dai tecnici muove dal presupposto che il giudice è *giudice del fatto*, non anche *della scienza*. Il suo fondamento normativo è la linea normativa degli artt. 187 (417, lett. *d*), c.p.p.-220, co. 1 (in relazione alle caratteristiche del fatto da provare; 190, co. 1; 190 *bis*; 224, co. 1; 227-501; 526, co. 1; 192, co. 1, c.p.p. che estende al *giudizio specialistico* la filosofia accusatoria, basata sulla razionalità induttiva propria dell'epistemologia falsificazionista garantita dalla parità delle parti in causa e dal loro contraddittorio, nonché dalla terzietà del giudice e dalla pubblicità e oralità del giudizio. Ciò evidenzia il distacco dall'idea della prevalutazione legale e, quindi, dal sistema delle prove legali ed evidenzia la ragione di conflittualità con quanti sostengono⁶² che intendere il potere discrezionale del giudice vincolato alle *massime d'esperienza qualificate* significhi orientare le riflessioni secondo la filosofia inquisitoria.

⁵⁸ RICCIO, DE CARO, MAROTTA, *Principi costituzionali e riforma della procedura penale*, Napoli, 1991, 44.

⁵⁹ Corte cost., 15 maggio 1974, n. 128.

⁶⁰ *Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals*, 509 U.S. 579 (1993).

⁶¹ BERTOLINO, *Le parole del diritto e le parole della scienza: un difficile dialogo in questioni di prova penale*, in *JUS-ONLINE*, 2, 2017, 6.

⁶² Per tutti, BERNASCONI, *Prove*, in *Manuale di diritto processuale penale*, a cura di Scalfati Torino 2023, 258.

Di qui, la convinzione che i *saperi* peritali, così come emergono dal confronto dialettico tra le parti, determinano immediatamente il convincimento sui connotati specialistici del fatto. In questi termini, quanto sia stato *scientificamente* accreditato assume natura autoritativa e valore persuasivo. Qui, non può esservi anarchia della giurisdizione.

Si deduce dallo stesso art. 220, co. 1, c.p.p.: se il legislatore obbliga il giudice ad investire il perito dei profili scientifici dell'imputazione, evidentemente intende precludergli la possibilità di percorrere itinerari diversi dagli *schemi* che ha elaborato, i quali, perciò, funzionano alla stregua di vincoli euristici garantiti (poiché presidiati dalle guarentigie *ex artt.* 221, 222, 223, 226, 231, c.p.p.) della decisione. Del resto, mal si concilierebbe la naturale incompetenza del giudice - *condizione* della perizia - con il potere di *stimare* i contributi esperiti, o, addirittura, di disattenderli, diventando, per non si sa quale misterioso intervento, il *perito dei periti*.

L'eccezione riguarda il caso in cui il *sapere qualificato* si manifesti alla stregua di un'«astrazione generalizzata» che determina «una espansione valutativa, conducendo ad una metamorfosi del risultato probatorio». Non potrebbe essere diversamente, a meno che non si voglia legittimare *ab origine* l'uso di una prova *illegale* ed un giudizio viziato per inosservanza dello schema legale predisposto dall'art. 187 c.p.p., posto che il giudice, in generale, deve restare «aderente al contenuto dell'informazione probatoria»⁶³.

Il suo compito, invece, è quello di appurare l'impiego razionale della scienza nella ricostruzione del fatto e/o nella costruzione delle inferenze, nonché la razionalità del ragionamento, giacché può disattendere tanto la validità logica (non scientifica) del metodo proposto che la giustificazione induttiva tra fatto e scienza.

Epperò, egli non esprime preferenze squisitamente soggettive, ma assume gli statuti epistemologici del ragionamento probatorio (art. 192, co. 1, c.p.p.) come modello per verificare la razionalità *giuridica* del contributo del perito che, a sua volta, si mostra affidabile, se è *possibile* (aderente al fatto imputato), *pertinente* (inerente al fatto imputato) e *plausibile* (corrispondente alla legge o al metodo scientifico applicato). Di conseguenza, egli non può spingersi oltre il rilievo di eventuali vizi logici nel ragionamento peritale, proprio perché gli difettano le competenze richieste. Quindi, egli non può discutere la

⁶³ Il virgolettato nella frase è di DINACCI, *Elefantiasi delle decisioni*, cit., 7.

validità scientifica dei criteri inferenziali accreditati, perché per natura li ignora; per la stessa ragione, non può decidere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati propostigli trovino comune accettazione nella comunità scientifica. Se vuole affrancarsi da quegli arresti, oppure qualora le teorie siano disparate o sussistano difformità di opinioni tra gli specialisti, egli deve nominare un diverso perito.

A loro volta, le dottrine nomologiche, posta la loro intrinseca congruenza scientifica (sottratta alla giurisdizione) ed epurate dalle eventuali incongruenze logiche (affidate al suo controllo) stabiliscono altrettante connessioni con le conoscenze disponibili, in cui devono trovare riscontro e con i quali organizzano un quadro rappresentativo unitario, una cornice cognitiva efficace ad accertare il fatto e le singole responsabilità, in termini non contraddittori.

6. *Postille conclusive essenziali.*

Secondo la concezione diffusa, la perizia è lo strumento attraverso cui si acquisisce la prova scientifica; è il mezzo *tipico* che consente di elaborare regole e criteri inferenziali, di matrice scientifica, tecnica ed artistica, necessari al giudice per comprendere le proposizioni specialistiche del fatto, non potendovi provvedere autonomamente a causa del divieto d'uso della scienza privata nel processo penale. Si esclude, in tal modo, la necessità di ricorrere a *forme probatorie atipiche* per soddisfare le esigenze del progresso scientifico. Alla stregua dei mezzi di prova pure ordinati nel Titolo II del Libro III del codice, essa partecipa alla logica del processo accusatorio, coerente con la cultura del garantismo giudiziario e - più da lontano - con il concetto di stato di diritto che, contestualizzandone lo stile, sposta l'accento sul rigore accertativo, elevando le regole processuali da «mere condizioni di validità delle decisioni giudiziarie» a vere e proprie «condizioni di verità delle stesse», siccome esclude la possibilità che il giudice, nella prospettazione delle ragioni poste a fondamento della propria decisione, possa richiamarsi a dati che non derivano dal dialogo delle parti⁶⁴.

La peculiarità riguarda l'intervento di un terzo - il perito - nella relazione tra il fatto da *accertare* e la sua *percezione*; sicché, la perizia è *fatto* del perito/consulente tecnico, il cui risultato dimostrativo è affidato al contraddittorio tra le parti ed è funzionale al libero convincimento.

⁶⁴ Il virgolettato è di RICCIO, *Metodi e Prospettive de la Procedura Penale*, Napoli, 2017, 126.

Detto altrimenti, i profili scientifici dell'imputazione ricostruiti dai tecnici con metodo scientifico sono *consegnati* alla dialettica del contraddittorio: attraverso l'esame dei periti e dei consulenti tecnici, i *saperi esperti* degli *esperti* entrano nell'ambito delle *risorse cognitive* del giudice alla stregua di *saperi nomologici*. O anche: attraverso l'esame, le proposizioni specialistiche si *traducono* in altrettante *esperienze qualificate*, transitando nell'ambito dei *saperi* giudiziali *necessari* alla decisione.

In questo senso non sarebbe insensato affermare che il sapere specialistico non entra nel processo attraverso la perizia – che è *atto* del perito, esterno al processo – bensì tramite l'esame dei tecnici che, nella funzione, assurge a sostanziale *mezzo* per acquisirlo e spenderlo ai fini della decisione. È il risultato di questo mezzo di prova – quindi, delle acquisizioni tecniche definite nel contraddittorio tra le parti – a stabilire un vincolo di metodo per il ragionamento del giudice, non il mezzo di prova tecnico *tout court*.

Sul ruolo processuale del perito, i ragionamenti fin qui condotti conducono a definirlo alla stregua di un soggetto portatore di conoscenze specializzate su cui il giudice orienta il proprio convincimento sul fatto e sulla responsabilità. In particolare, siccome egli, di regola, non può usare la propria scienza privata, il suo rapporto con i *fatti scientifici* deve necessariamente essere *mediato* da una persona specialisticamente attrezzata, la quale, però, non vi collabora nella ricerca di regole tecniche, scientifiche, artistiche utili a ricostruire il fatto nè per valutare quello epistemicamente accertato, ma, possedendole, gliele *trasferisce* con metodo dialettico.

Il perito, dunque, ha il compito di *attrezzare* il giudice di conoscenze specializzate che gli consentano di conoscere e di valutare, liberamente e compiutamente, l'imputazione provata.

Insomma, il tecnico rappresenta il *diaframma* che, per circostanze inerenti alla naturale *ignoranza* del giudice, è ragionevole interporre tra questi e il fatto da provare, al fine di salvaguardare la giustizia della decisione.

All'interno di questo quadro, l'intima compenetrazione tra prova tecnica e giudizio focalizza l'attenzione sul *cognitivismo processuale specializzato* e sui *limiti* del libero convincimento rispetto ai contributi accreditati offerti dai periti/consulenti tecnici.

Qui, il giudice si misura con il sapere specializzato, su cui la dottrina contemporanea contestualizza il canone *iudex peritus peritorum*, respingendo la re-

gola dell'efficacia vincolante della perizia per affermare la libertà del giudice di dissentire dall'operato del perito.

Senonché, partendo dal presupposto secondo cui il giudice è giudice del fatto, non anche della scienza, si manifesta la tesi opposta che riconosce al giudice discrezionalità quanto ai contenuti della decisione sui profili specialistici dell'imputazione, non già predeterminati, ma sicuramente vincolati all'applicazione, non solo formale, dei contributi peritali.